



Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: acquaro1@libero.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE/ COPIA N. 89 Data 06/12/2021

OGGETTO: **Approvazione schema di Piano di rientro con Polluce SPE S.R.L.**

L'anno duemilaVENTuno, il giorno 6 del mese di Dicembre alle ore 11.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARILARO Giuseppe	Sindaco		x
2	VIOLA Saverio Felice	Vice Sindaco	x	
3	MACRI' Caterina	Assessore	X	

Presiede il Dott. Saverio Viola, nella sua qualità di Vice Sindaco

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che con nota del 06/12/2021, acquisita al protocollo comunale al numero 3729, la Società Polluce SRL inviava proposta relativa al pagamento rateale della somma di € 74.585,20, di cui € 59.751,57 per capitale ed € 14.833,63 per interessi di mora maturati al 29/11/2021, dovuta dal Comune di Acquaro, per il mancato pagamento delle fatture ivi indicate, in relazione al servizio di fornitura di energia elettrica prestato da Servizio elettrico Nazionale SPA, in 5 cinque rate a decorrere dal 31/12/2021, dell'importo di € 12.187,90 ciascuna, tranne la prima pari ad € 11.000,00;

Considerato

- che le parti hanno esperito un tentativo di conciliazione della complessiva posizione in atto e sono pervenute al reciproco convincimento che un bonario accordo sia la soluzione migliore atta a consentire una sollecita definizione dei rapporti indicati in premessa;
- che in particolare, per il Comune di Acquaro la proposta è vantaggiosa poiché prevede il pagamento della sorte capitale, con espressa rinuncia agli interessi di mora maturati e maturandi e permette un pagamento dilazionato;

Dato atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato una serie di presupposti che legittimano il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici:

- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

- la scelta se addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica

della transazione intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica;

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico

VISTA la delibera della Corte dei Conti- Sezione Puglia n. 80/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19/06/2017, laddove i magistrati contabili hanno ribadito che le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'articolo 194, comma 1, del D.lgs. n. 267/00 , devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio ed escludendo dal novero dei debiti fuori bilancio quelli nascenti da transazioni. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del Tuel e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;

Visto il piano di rientro allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato tale piano vantaggioso per l'Ente locale, poiché prevede una rateizzazione in 25 rate mensili dell'importo dovuto;

Ritenuto di doverlo approvare;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

- Di approvare il piano di estinzione del debito con POLLUCE S.P.A. allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ;
 - Di autorizzare il responsabile dell'area TECNICA alla sottoscrizione del piano di rientro de quo;
 - Di demandare al responsabile dell'Area TECNICA tutti gli atti conseguenti;
 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma di legge.
-
-

Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione schema di Piano di rientro con Polluce SPE S.R.L..

SETTORE TECNICO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio

Arch. Michele Gagliardi

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 06/12/2021


Il Responsabile del Servizio

Dott. Bruno Iorfida

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

Dott. Viola Saverio




Il Segretario Generale

Dott.ssa Michela De Francesco

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 06/12/2021



Il Segretario Generale

Dott.ssa Michela De Francesco

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

06/12/2021



Il Segretario Generale

Dott.ssa Michela De Francesco
